



PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI PUBBLICI IN EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

Guida pratica agli acquisti verdi

Legenda

1. Definizione dell'oggetto e delle specifiche tecniche



Valuta i fabbisogni



Collega le specifiche tecniche all'oggetto dell'appalto



Indica già nell'oggetto le specifiche ambientali dell'appalto



Analizza il mercato



Considera l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita

2. Individuazione dei criteri di partecipazione e di esclusione



Seleziona i criteri di partecipazione



Valuta le competenze ambientali dei fornitori



Definisci la strategia di gara

3. Valutazione dell'offerta



Premia la qualità ambientale



Scegli i criteri di aggiudicazione



Aggiudica con l'offerta economicamente più vantaggiosa



Orienta il mercato



Escludi le offerte anormalmente basse



Scegli il miglior rapporto qualità/prezzo

4. Esecuzione del contratto



Controlla le clausole del contratto



Definisci i requisiti esecuzione dell'appalto

Coordinamento Progetto:

Patrizia Bianconi

Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.

Elaborazione a cura di ERVET S.p.a.

Angela Amorusi, Marco Ottolenghi

ERVET
Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio

Progettazione grafica:

Redesign Bologna

Contenuti aggiornati Marzo 2018.



Premessa

A livello nazionale il legislatore, seppure seguendo gli indirizzi tracciati dalle direttive europee, introduce un elemento di estrema novità nella disciplina contrattualistica: gli appalti verdi diventano obbligatori per le stazioni appaltanti.

L'art. 34 del Codice Appalti così come modificato dal Correttivo dispone che *«le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»*.

In altre parole, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno necessariamente richiamare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali individuate nei decreti ministeriali (Criteri Ambientali Minimi), per i settori merceologici individuati nel Piano Nazionale del Green Public Procurement (PAN GPP).

La disciplina dell'art. 34, tuttavia, non si limita all'introduzione di tali "obblighi di contribuzione", andando oltre ed occupandosi anche di altre fasi della procedura di gara. In particolare, al secondo comma dispone che i criteri ambientali minimi «sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6». Si tratta dell'ipotesi di applicazione della valutazione del "miglior rapporto qualità/prezzo", nell'ambito del quale è specificata anche all'art. 95, comma 6 la possibilità di introdurre criteri qualitativi di natura ambientale.

Alla luce di questa importante novità e di altre disposizioni per gli appalti verdi, recepite nel nostro ordinamento giuridico con il nuovo Codice appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono introdurre considerazioni ambientali sia nelle fasi preliminari l'appalto, ossia nell'ambito della procedura di gara, sia nell'esecuzione del contratto. Le regole riguardanti l'esclusione e la selezione sono intese a garantire un livello minimo di conformità alla legislazione ambientale da parte di appaltatori e subappaltatori. Sono disponibili tecniche quali il calcolo dei costi del ciclo di vita, la specificazione di processi di produzione sostenibili e l'uso di criteri ambientali di aggiudicazione per aiutare le amministrazioni aggiudicatrici a individuare le offerte più adeguate sotto il profilo ambientale.

La presente guida ha lo scopo di orientare le amministrazioni aggiudicatrici o stazioni appaltanti ad applicare i criteri ambientali negli appalti. La guida segue la logica e la struttura di una procedura di appalto e fornisce alcuni esempi pratici per fare acquisti verdi.

Il processo di acquisto sostenibile

Nei considerando contenuti nelle nuove direttive europee su appalti e concessioni del 2014, in ordine al rispetto della normativa ambientale (e sociale) e vigilanza nell'esecuzione dell'appalto, si legge: *"La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell'applicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l'aggiudicazione dei contratti, nell'applicare i criteri di esclusione e nell'applicare le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse. La necessaria verifica a tal fine dovrebbe essere effettuata conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative ai mezzi di prova e alle autodichiarazioni"*.

In linea a questi indirizzi, confermati anche dalla giurisprudenza europea e nazionale, possiamo identificare quattro approcci principali per l'inserimento e la gestione dei criteri ambientali nell'ambito del processo di acquisto della Pubblica Amministrazione. Di seguito sono riportate le quattro fasi che caratterizzano la procedura di gara e che saranno approfonditi nelle successive sezioni della guida.

1

Definizione oggetto e specifiche tecniche



Definite l'**oggetto** e le **specifiche tecniche** degli appalti tenendo conto degli impatti ambientali durante il ciclo di vita dei beni, servizi e opere da acquistare e valutate la possibilità di utilizzare i **marchi ambientali** per definire i requisiti

2

Individuazione criteri di partecipazione e di esclusione



Applicate i **criteri di selezione dei partecipanti** basati su **misure di gestione ambientale e della catena di approvvigionamento** ed escludete i concorrenti che **non rispettano la normativa ambientale**



3 Valutazione dell'offerta



Stabilite **criteri di aggiudicazione** che incoraggiano i concorrenti ad **incrementare le proprie prestazioni ambientali**. Nel confrontare le offerte valutate i **costi del ciclo di vita** ed **escludete le offerte anormalmente basse**

4 Esecuzione del contratto



Stabilite le **clausole di esecuzione** del contratto in cui si evidenziano **gli impegni ambientali** assunti dagli offerenti e prevedete rimedi adeguati in caso di inadempienza. Assicuratevi che vi sia un **sistema di monitoraggio** riguardo agli impegni presi e che questi ultimi valgano anche per i subappaltatori.

1. Definizione oggetto e specifiche tecniche

L'amministrazione aggiudicatrice può inserire criteri ambientali e sociali fin dalla fase di individuazione del bene/servizio da acquistare (oggetto dell'appalto) e/o di definizione delle sue caratteristiche, sotto forma di specifiche tecniche, tenendo sempre in considerazione che il rispetto di determinati requisiti siano strettamente connessi all'oggetto del contratto che si deve aggiudicare. La fase di definizione delle specifiche tecniche è quella che maggiormente si presta ad essere la parte più densa di requisiti ambientali nell'ambito di una procedura pubblica di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

1. Individuazione della categoria merceologica

Il primo passo da compiere è quello di verificare i criteri ambientali che possono essere collegati all'oggetto dell'appalto mediante un opportuno approfondimento dei Criteri Ambientali Minimi o CAM ministeriali applicabile alla categoria merceologica di riferimento o affine ad essa. Ciò comporta per l'amministrazione aggiudicatrice una riflessione iniziale sui "rischi" ambientali connessi al processo produttivo o alle modalità di utilizzo del bene che si intende acquistare, nonché alle opportunità di promozione di aspetti ambientali che l'appalto di lavori o di acquisto del bene/servizio potrebbero implicare. Questo tipo di elaborazione rappresenta, infatti, la fase nella quale emerge più evidente il ruolo che ha la Pubblica Amministrazione nella promozione di prodotti, servizi e in generale sistemi di sostenibilità ambientale con le conseguenti ricadute nel mercato economico o nel settore di riferimento tenendo in considerazione anche il fatto che i requisiti ambientali contenuti nei decreti attuativi del PAN GPP² sono minimi e che l'amministrazione può introdurre anche criteri più ambiziosi, fermo restando la loro compatibilità con i principi relativi alla concorrenza nel mercato e all'effettivo riscontro sul mercato di prodotti o servizi con determinate prestazioni anche elevate in termini ambientali.

1.2. Analisi dei fabbisogni

Per garantire una più efficace individuazione degli aspetti ambientali connessi all'oggetto dell'appalto, nella fase di *analisi dei fabbisogni*, l'amministrazione aggiudicatrice non deve focalizzarsi esclusivamente sulla rilevazione delle proprie necessità quali-quantitative, ma deve tenere conto anche di aspetti legati alle esigenze dei soggetti a vario titolo interessati dall'utilizzo dei prodotti o dall'espletamento dei servizi che si vogliono acquistare (personale impiegato, utenti, ecc.). *Ad esempio, nell'affidamento del servizio di ristorazione collettiva, occorrerà considerare la qualità dei prodotti da utilizzare nella preparazione dei pasti (come nel caso di prodotti biologici) qualora si tratti di utenza sensibile alla qualità dei*



prodotti quale quella rappresentata dai bambini in età scolastica della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (dai 3 ai 10 anni in caso di servizio di ristorazione scolastica). Allo scopo, nella definizione dei criteri ambientali dell'appalto, potrebbe essere opportuno coinvolgere esperti di settore al fine di dare una maggiore legittimazione alle scelte che intende effettuare l'amministrazione aggiudicatrice.

Il nuovo Codice consente all'amministrazione aggiudicatrice di avviare una consultazione preliminare del mercato (artt. 66 e 67³), previa pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica di gara, e in modo da permettere agli offerenti di proporre soluzioni innovative.

1.3. Analisi di mercato

Valutate le proprie esigenze o, come si è visto, quelle dell'utenza, nonché i criteri ambientali che si intende includere nella propria procedura di appalto, l'amministrazione deve svolgere un'attenta analisi di mercato, per valutare ciò che i soggetti economici che operano nel settore di riferimento possono effettivamente offrire rispetto ai criteri individuati. Questa fase è necessaria affinché le specifiche tecniche utilizzate per definire l'appalto non si rivelino discriminatorie, considerando che per ogni procedura è necessario tutelare la concorrenza e favorire un'ampia partecipazione alla gara. Il nuovo Codice consente all'amministrazione aggiudicatrice di avviare una consultazione preliminare del mercato (artt. 66 e 67³), previa pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica di gara, e in modo da permettere agli offerenti di proporre soluzioni innovative.

1.4. Definizione delle specifiche tecniche

Dopo aver valutato le necessità effettive, aver consultato il mercato di riferimento e scelto l'oggetto del contratto l'amministrazione può elaborare le specifiche tecniche.

Le specifiche tecniche possono essere formulate in riferimento a:

- **standard europei, internazionali o nazionali** solitamente gli standard afferiscono all'utilizzo di un particolare materiale o alla durabilità o i consumi di energia e di acqua. Quando ci si riferisce ad uno standard si deve inserire la dicitura "o equivalente";
- **prestazione o funzionalità** in questo caso la specifica deve descrivere quali risultati siano auspicati in termini di qualità e quantità compresi i metodi per la misurazione. Non deve obbligare il concorrente ad usare determinati fattori di produzione o uno specifico metodo di lavoro. *Ad es. si può esigere un computer a basso consumo energetico o un veicolo a bassa emissioni di inquinanti.*
- **materiali** possono essere richiesti prodotti realizzati con materiali specifici o che contengano una data percentuale di materiale riciclato. È possibile, inoltre, stabilire requisiti riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose.
- **processi o i metodi di produzione** *ad. es. la fornitura di derrate alimentare da produzione biologico; la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, la fornitura di prodotti tessili e mobilio, etc.*



La nuova disciplina introduce la possibilità di definire le specifiche tecniche facendo riferimento ad uno specifico processo anche per un'altra fase del ciclo di vita ovvero che non rispecchi necessariamente le prestazioni dell'opera, servizio o bene oggetto dell'appalto. Inoltre, introduce la disposizione cogente dell'osservanza dei criteri di accessibilità ai portatori di handicap. (art.68⁴). Resta fermo il principio della tutela della concorrenza facendo sempre attenzione che le specifiche tecniche non facciano menzione di una fabbricazione specifica, di una determinata provenienza, o di una proprietà specifica o altrimenti disponibile solo presso un fornitore, oppure presso fornitori di un solo Paese o regione (ad es. le amministrazioni non possono richiedere la fornitura di carta Ecolucart).

1.5. Condizioni per l'utilizzo dei marchi e delle etichette ecologiche

Per la definizione dei requisiti ambientali, ma anche nel caso dei requisiti sociali, si possono utilizzare i sistemi di etichettatura del bene/servizio richiesto o dei materiali di lavorazione nella realizzazione di lavori pubblici (art.69⁵). In tal caso le amministrazioni aggiudicatrici/ stazioni appaltanti, infatti, possono precisare che i prodotti o servizi contraddistinti da una determinata etichettatura o certificazione sono conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato di gara, prevedendo sempre e comunque mezzi di prova equivalenti al fine di soddisfare il principio di non discriminazione. Nel caso le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

Il codice appalti consente quindi di utilizzare i marchi e le etichette ecologiche in vari modi ad esempio richiedendo solo alcuni requisiti delle etichettature oppure in alcuni casi i marchi in quanto tali a condizioni che:

- a) riguardano soltanto i criteri **connessi all'oggetto** dell'appalto;
- b) siano basati su criteri **oggettivi, verificabili e non discriminatori**;
- c) siano stabilite in un **procedimento aperto e trasparente** al quale possano partecipare le parti interessate - gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) siano **accessibili** a tutte le parti interessate;
- e) siano **stabiliti da terzi** sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante⁶.

La nuova disciplina introduce la possibilità di definire le specifiche tecniche facendo riferimento ad uno specifico processo anche per un'altra fase del ciclo di vita ovvero che non rispecchi necessariamente le prestazioni dell'opera, servizio o bene oggetto dell'appalto. Inoltre, introduce la disposizione cogente dell'osservanza dei criteri di accessibilità ai portatori di handicap. (art.68).

Per la definizione dei requisiti ambientali, ma anche nel caso dei requisiti sociali, si possono utilizzare i sistemi di etichettatura del bene/servizio richiesto o dei materiali di lavorazione nella realizzazione di lavori pubblici (art.695).

Tabella 1

Marchi ecologici secondo la classificazione ISO

Le tre tipologie di marchi ecologici secondo la classificazione ISO e le condizioni di utilizzo negli appalti pubblici verdi o GPP.



Le etichette di I tipo rispettano tali condizioni; nella **tabella 1** vengono descritte le tre tipologie di marchi ecologici secondo la classificazione ISO e le condizioni di utilizzo negli appalti pubblici verdi o GPP.

ETICHETTE VOLONTARIE	CARATTERISTICHE	COME UTILIZZARLE NEL GPP
<p>Tipo I MARCHI AMBIENTALI (o labels)</p> <p>(UNI EN ISO 14024:2001)</p>	<p>Sono basati su un sistema multicriteria che considera l'intero ciclo di vita e sono sottoposte a certificazione esterna da una parte terza. Esempi di queste etichettature sono l'Ecolabel europeo, etc.</p>	<p>Per elaborare le specifiche tecniche al fine di definire le caratteristiche dei beni o servizi da acquistare; per verificare la conformità a tali requisiti accettando il marchio come mezzo di prova di conformità rispetto alle specifiche tecniche.</p>
<p>Tipo II AUTO DICHIARAZIONI (o claims)</p> <p>(UNI EN ISO 14021:2002)</p>	<p>Si basano su autodichiarazioni del produttore e considerano un singolo aspetto ambientale. Un esempio è l'autodichiarazione della percentuale di materiale riciclato utilizzato nella fabbricazione di un prodotto. Le etichette di II tipo non sono soggette a certificazione esterna da parte terza.</p>	<p>Come supporto nella definizione delle specifiche tecniche ossia informative sulle caratteristiche di un prodotto (biodegradabilità, riciclabilità, atossicità dei trattamenti, etc.); come mezzo di prova della conformità solo nel caso di auto-dichiarazione verificate da parte terza.</p>
<p>Tipo III DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO (o eco-profiles)</p> <p>(UNI EN ISO 14025:2006)</p>	<p>Consistono in una quantificazione dei potenziali impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto. Questi impatti devono essere valutati in conformità con le specifiche di prodotto e presentati in una forma tale che faciliti il confronto tra prodotti attraverso la standardizzazione di alcuni parametri. Un esempio sono le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). Le etichette di III tipo sono sottoposte a certificazione esterna da una parte terza.</p>	<p>Come mezzo di prova della conformità alle caratteristiche ambientali indicate dalle stazioni appaltanti come specifiche tecniche obbligatorie e/o criteri premianti.</p>

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.



Indicazioni pratiche

Strumenti

Criteria ambientali minimi

I criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del PAN GPP sono progettati per essere inseriti direttamente nei documenti di gara e contengono informazioni sui relativi metodi di verifica.

Marchi ed etichette ambientali

I marchi di qualità ecologica si possono usare in due modi diversi nel contesto delle specifiche tecniche:

- per elaborare le specifiche tecniche al fine di definire le caratteristiche dei beni, dei servizi o dei lavori da acquistare;
- per verificare la conformità a tali requisiti, accettando il marchio come prova di conformità rispetto alle specifiche tecniche.

I marchi di qualità ecologica costituiscono uno strumento per le verifiche da parte di terzi e in quanto tali possono consentire di risparmiare tempo e di garantire l'applicazione di elevati standard ambientali negli appalti pubblici.

Esempi

- Fornitura di carta ecologica e carta riciclata (incidono i materiali)
- Servizio di catering con prodotti biologici (incide il metodo di produzione);
- Servizio di pulizia a basso impatto ambientale (incidono le prestazioni e i materiali utilizzati);
- Lavori di finitura interna con materiali da costruzione ecocompatibili (incidono i materiali scelti)
- Fornitura di prodotti tessili e mobili a basso impatto ambientale (incide il processo produttivo)

Documentazione da produrre

Nella predisposizione del Capitolato Tecnico e della documentazione di gara, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà formulare una descrizione dell'oggetto dell'appalto e/o delle sue specifiche tecniche che tenga conto degli aspetti ambientali individuati. Ciò si tradurrà in una descrizione di base del prodotto o del servizio richiesto, ovvero in una definizione basata sulle prestazioni.

La descrizione del bene/servizio/lavoro e delle specifiche tecniche deve trovare una formulazione precisa e verificabile, che:

- non conferisca all'amministrazione aggiudicatrice libertà incondizionata di scelta;
- consenta agli offerenti la determinazione dell'oggetto;
- permetta alla stazione appaltante l'aggiudicazione dell'appalto.

2. Individuazione criteri di partecipazione e di esclusione



I criteri di selezione dei candidati valutano l'idoneità di un operatore economico ad eseguire un appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici nel valutare le capacità dell'offerente possono tenere conto dell'esperienza e competenza specifica in relazione agli aspetti ambientali attinenti l'oggetto dell'appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere ai fornitori le prove che attestino le capacità di applicare sistemi di gestione ambientale e della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto ed escludere i fornitori che non rispettano la legislazione ambientale.

2.1. Analisi di mercato

In questa specifica fase è possibile richiedere certificazioni relative alla gestione aziendale (es. Registrazione EMAS, Standard ISO 14001, SA8000, ISO 26000); allo scopo la stazione appaltante deve condurre un'analisi di mercato per verificare se le proprie richieste sono realizzabili. Questa analisi potrebbe limitarsi alla verifica dello stato di diffusione delle certificazioni richieste.

2.2. Strategia di gara

Una volta effettuata l'analisi di mercato, l'amministrazione deve individuare i criteri ambientali minimi in relazione ai requisiti di partecipazione che le imprese devono necessariamente possedere per concorrere alla procedura. In linea con la normativa sugli appalti, i criteri di selezione devono essere non discriminatori, proporzionati e collegati all'oggetto dell'appalto. Ciò significa che determinati aspetti "ambientali" potranno essere richiesti come parametri minimi di capacità tecnica del fornitore solo se l'esecuzione dell'appalto richiede competenze specifiche, formazione o attrezzature idonee per gestire gli aspetti ambientali dell'appalto⁷.

Laddove appropriato, potranno ad esempio essere valutati i risultati ottenuti in passato dai fornitori per l'esecuzione di appalti simili in relazione agli standard ambientali richiesti. La richiesta di presentazione di certificazioni ambientali in possesso dei fornitori in ordine ai loro processi produttivi (es. ISO 14001 e EMAS) dovrà essere giustificata dal limite della logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti e della pertinenza e congruità allo scopo perseguito. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere prove di gestione anche nella catena di approvvigionamento, quindi possono inserire specifiche clausole contrattuali riguardanti i sub appaltatori⁸.



Nel caso di richiesta delle certificazioni, come già ricordato, è comunque sempre obbligatorio prevedere mezzi di prova equivalenti.

L'amministrazione può escludere dalla partecipazione alla gara i concorrenti che abbiano violato la legislazione ambientale⁹. Le violazioni della legislazione ambientale possono essere utilizzate come motivo per rifiutare di aggiudicare un appalto a un operatore, respingere un'offerta anormalmente bassa o chiedere la sostituzione di un sub appaltatore. *Ad esempio se un'impresa di smaltimento dei rifiuti ha operato illegalmente potrebbe essere esclusa da una gara di raccolta dei rifiuti.*

Indicazioni pratiche

Strumenti

SGA Qualsiasi organizzazione (pubblica o privata) che intenda migliorare le prestazioni ambientali complessive può decidere di introdurre un sistema per la gestione ambientale.

I sistemi di gestione ambientale sono strumenti organizzativi, mirati a migliorare le prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione. Essi permettono alle organizzazioni di avere un quadro chiaro dei loro impatti ambientali complessivi, le aiutano ad affrontare quelli significativi e a gestirli correttamente, ossia migliorare continuamente il livello di prestazione ambientale.

Tra i settori rilevanti ai fini di tale miglioramento si possono citare l'uso di risorse naturali, come energia e acqua, la formazione del personale, l'utilizzo di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e l'acquisto di materiali da ufficio più verdi.

Esempi

Richiedere in un appalto di lavori di costruzione di nuovi edifici scolastici il possesso della certificazione EMAS per garantire il rispetto dei requisiti ambientali da parte dell'impresa aggiudicataria.

Richiedere, in un appalto per la fornitura di mobili per ufficio, il possesso della certificazione SA8000 (o mezzi di prova equivalenti), per garantire il rispetto di requisiti sociali lungo tutta la catena di fornitura a partire dall'approvvigionamento delle materie prime.

Richiedere il possesso della certificazione ISO 14001 ed SA8000 nella fornitura di apparecchi informatici, per garantire il rispetto di requisiti ambientali e sociali lungo tutta la catena di fornitura (in particolare per tutelare lo sfruttamento dei lavoratori in paesi in via di sviluppo addetti alle fasi di estrazione e lavorazione dei componenti).

Documentazione da produrre

Per quanto riguarda la documentazione di gara, occorre ricordare che l'amministrazione aggiudicatrice dovrà esplicitare i requisiti di capacità tecnica di carattere ambientale che i fornitori devono possedere per partecipare alla procedura.

Dovrà inoltre specificare le modalità attraverso cui i fornitori possono dimostrare tali capacità, nonché segnalare la documentazione di supporto eventualmente richiesta e le precise modalità di compilazione. Per facilitare la presentazione delle offerte, la stazione appaltante potrà predisporre modelli predefiniti per i partecipanti.

3. Valutazione offerta



I requisiti premianti potranno riferirsi strettamente alle caratteristiche e alle prestazioni ambientali dei prodotti/servizi oggetto dell'appalto o al loro processo di produzione anche per una fase successiva del loro ciclo di vita (ossia non è necessario che tali fattori siano visibili o distinguibili nel prodotto o servizio finale).

Per valorizzare ulteriormente le caratteristiche "ambientali" di un appalto, nelle gare aggiudicate al miglior rapporto qualità/prezzo, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di assegnare dei punteggi aggiuntivi alle offerte tecniche che dimostrino il possesso di precisi requisiti ambientali. Tali requisiti, come richiesto dalla normativa, devono:

- rispettare i principi sanciti dal Trattato europeo;
- essere, in ogni caso, espressamente menzionati nell'avviso e nel bando di gara,
- non consentire libertà di scelta illimitata alla SA,
- garantire la possibilità di una concorrenza effettiva,
- essere connessi all'oggetto dell'appalto e quindi strettamente riferiti alle caratteristiche/prestazioni dei prodotti, dei servizi o dei lavori.

Nel confrontare le offerte le stazioni appaltanti possono valutare i costi del ciclo di vita e respingere le offerte anormalmente basse se non sono conformi alla legislazione ambientale.

L'adozione di un calcolo dei costi del ciclo di vita di un appalto ne rivela i costi effettivi. Tenere in considerazione i consumi d'acqua ed energia, le spese di manutenzione e di smaltimento nella valutazione può consentire di dimostrare che l'opzione più verde è anche quella meno dispendiosa in tutto il ciclo di vita.

3.1. Strategia di gara

L'amministrazione dovrà tradurre, attraverso la redazione della documentazione di gara, le proprie richieste in specifiche tecniche quantificabili e assegnare dei "pesi" alle caratteristiche ambientali aggiuntive da ritenere premianti in sede di aggiudicazione.

I requisiti premianti potranno riferirsi strettamente alle caratteristiche e alle prestazioni ambientali dei prodotti/servizi oggetto dell'appalto o al loro processo di produzione anche per una fase successiva del loro ciclo di vita (ossia non è necessario che tali fattori siano visibili o distinguibili nel prodotto o servizio finale). Per quanto riguarda la richiesta di eventuali marchi o etichette di rilevanza ambientale, l'amministrazione può precisare quelli ritenuti conformi ad alcuni criteri ambientali richiesti, lasciando alle imprese la possibilità di dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti anche attraverso altri mezzi. L'importante è che l'impresa sia in grado di dimostrare di non avere avuto la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili.



3.2. Valutazione delle offerte

Attraverso il sistema di pesi preventivamente definito, nella fase di valutazione delle proposte pervenute, l'amministrazione dovrà svolgere un'analisi comparativa tra le diverse offerte valutando i criteri ambientali inseriti dagli offerenti e identificare l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo. Con riferimento alla fase di aggiudicazione vera e propria, allorché l'amministrazione decida di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dovrà fondarsi sui criteri economici e qualitativi preliminarmente indicati dall'amministrazione. Per garantire l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità / prezzo, la stazione appaltante deve stabilire un tetto massimo entro il trenta per cento per il punteggio economico¹⁰. Risulta di fondamentale importanza che nella predisposizione degli atti di gara, l'amministrazione fornisca le modalità e i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto, esplicitando in maniera chiara e inequivocabile il punteggio attribuito a ogni requisito ambientale richiesto, in modo che tutti gli offerenti ne siano al corrente al momento della preparazione delle offerte e che pertanto sia rispettata la par condicio tra i partecipanti.

Per garantire l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità / prezzo, la stazione appaltante deve stabilire un tetto massimo entro il trenta per cento per il punteggio economico¹⁰.

3.3. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa o massimo ribasso?

In coerenza alle direttive comunitarie sugli appalti anche nel nuovo codice è assegnato un ruolo centrale al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; le stazioni appaltanti sono quindi obbligate di applicarlo e nel caso scelgano di utilizzare il criterio del minor prezzo devono motivarlo. Di seguito vengono sintetizzati i casi di in cui si ha l'obbligo di utilizzo dei criteri di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa e i casi in cui con la giustificata motivazione si può procedere con l'aggiudicazione al massimo ribasso.

Obbligo di utilizzo dei criteri di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa



In base alla nuova disciplina prescritta nel Decreto n. 50, ed in particolare nell'art. 95 e ss.mm.ii, sono stati individuati alcuni affidamenti che, per tipologia/importo, devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come: i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera e i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Al comma 13 indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Viene inoltre precisato che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo. Pertanto oltre tale soglia occorre aggiudicare i lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 e sino alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 35) solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

In definitiva il nostro legislatore individua come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa declinata sulla base di tre possibilità:

A) in base al miglior rapporto qualità/prezzo

B) sulla base del prezzo

C) sulla base del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita

In definitiva, il legislatore dà maggiore rilievo alla qualità, fino ad arrivare all'azzeramento del prezzo.

È stato, difatti, introdotto il limite massimo del 30% alla valutazione dell'offerta economica (70% per l'offerta tecnica).

In definitiva, al prezzo può essere attribuito un punteggio molto basso (o nullo) e tale possibilità è ammessa dall'articolo 95 comma 7 secondo il quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità mantenendo il costo fisso.

Nel primo caso trovano spazio tra gli aspetti qualitativi i criteri ambientali (i criteri sono elencati al comma 6 dell'art.95); il secondo caso è riconducibile all'aggiudicazione al massimo ribasso; mentre la vera innovazione riguarda, il terzo caso ossia la possibilità di valutare l'offerta sulla base del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (si veda il punto 4).

Nella valutazione dell'offerta economica, quindi, quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (anche nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) l'elemento economico può essere valutato in termini di prezzo o di costo¹². In definitiva, il legislatore dà maggiore rilievo alla qualità, fino ad arrivare all'azzeramento del prezzo. È stato, difatti, introdotto il limite massimo del 30% alla valutazione dell'offerta economica (70% per l'offerta tecnica). In definitiva, al prezzo può essere attribuito un punteggio molto basso (o nullo) e tale possibilità è ammessa dall'articolo 95 comma 7 secondo il quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità mantenendo il costo fisso.

A tal riguardo per non creare discriminazione sul mercato l'ANAC consiglia di evitare l'affidamento basato sul costo fisso se "le condizioni presenti sul mercato comportano comunque costi di manutenzione o di smaltimento, o esternalità ambientali e sociali che vanno tenute in considerazione per il calcolo del ciclo di vita del prodotto".

Nel caso di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara (nell'avviso o nell'invito), i criteri premiali che intendono applicare per l'offerta tecnica che valorizzano la qualità – ivi incluso il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'accessibilità per i disabili, la progettazione idonea, le caratteristiche innovative e sociali, il marchio Ecolabel e le certificazioni di processo (OHSAS 18001, EMAS, SA 8000, etc.).

Premiare le imprese con un sistema di gestione certificato facendo attenzione che non vi siano doppioni di alcuna valutazione avvenuta in fase di selezione. La nuova disciplina, difatti, supera la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica.

Sempre con riguardo agli elementi di valutazione, è possibile premiare le imprese con un sistema di gestione certificato facendo attenzione che non vi siano doppioni di alcuna valutazione avvenuta in fase di selezione. La nuova disciplina, difatti, supera la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualisti-



ca pubblica. Nella valutazione delle offerte quindi possono essere valutati i profili di carattere soggettivo introdotti, qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli ed in ogni caso, devono riguardare aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.

Per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento alle micro imprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione è stato introdotto la valutazione tra i criteri premiali del *rating di legalità*¹³. Nell'offerta economica, inoltre, devono essere indicati i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il legislatore ha introdotto, inoltre, delle specifiche agevolazioni (riduzione delle garanzie fideiussorie così come previste all'art.93) e misure premiali per il possesso delle certificazioni ambientali. Per fruire delle riduzioni delle garanzie l'operatore economico deve segnalare in sede di offerta il possesso del certificato fornendo idonea documentazione ai sensi delle norme vigenti. Le modalità per la riduzione delle garanzie, prevedono che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Nella tabella che segue si riporta un riepilogo delle certificazioni e delle riduzioni cumulabili.

Tabella 2

Riepilogo delle certificazioni e delle riduzioni cumulabili.



TIPOLOGIA DI APPALTI	TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE	RIDUZIONE DELLA GARANZIA
Lavori, servizi e forniture	UNI ISO 9001	50%
Lavori, servizi e forniture	EMAS	30% cumulabile con la certificazione ISO 9001
Lavori, servizi e forniture	UNI ISO 14001	20% cumulabile con la certificazione ISO 9001
Servizi e forniture	Ecolabel per almeno il 50% dei beni oggetto del contratto	20% cumulabile con la certificazione (EMAS/ISO 14001; ISO 9001)
Lavori, servizi e forniture	UNI ISO 14064 rendicontazione delle emissioni di gas serra UNI ISO TS 14067 carbon footprint	15% cumulabile
Servizi e forniture	Possesto del rating di legalità Possesto del modello organizzativo 231	30% (non cumulabile)
Servizi e forniture	SA 8000	30% (non cumulabile)
Servizi e forniture	OHSAS 18001 (Sicurezza e salute dei lavoratori)	30% (non cumulabile)
Servizi e forniture	UNI ISO 50001 (Sistema di gestione energia) UNI 11352 (Energy service company)	30% (non cumulabile)
Servizi e forniturew	ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni)	30% (non cumulabile)

I criteri di aggiudicazione, come del resto le specifiche tecniche, sono da considerarsi connessi all'oggetto dell'appalto, sotto qualsiasi aspetto afferente ai beni, servizi e lavori, ed in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi quei fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio, o in un processo specifico da individuarsi anche in altra fase, successiva al loro ciclo di vita.

In definitiva, in fase di aggiudicazione l'ente affidante esercita un potere di scelta tecnico-discrezionale sulla base di parametri predefiniti nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, sebbene i criteri di aggiudicazione non le conferiscano un potere di scelta illimitata dell'offerta ma, piuttosto, sono a garanzia di una concorrenza effettiva ed accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.

I criteri di aggiudicazione, come del resto le specifiche tecniche, sono da considerarsi connessi all'oggetto dell'appalto, sotto qualsiasi aspetto afferente ai beni, servizi e lavori, ed in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi quei fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio, o in un processo specifico da individuarsi anche in altra fase, successiva al loro ciclo di vita.

La differenza sostanziale tra le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione consiste nel fatto che mentre le prime vengono valutate sulla base di approvazione/rifiuto, ai secondi sono attribuiti una ponderazione e un ordine di importanza in modo che i concorrenti che offrono le migliori prestazioni ambientali possano ottenere punteggi maggiori.

3.4. Calcolo dei costi del ciclo di vita (LCC)

La *Life Cycle Costing* (LCC) è la metodologia di computo dei costi del ciclo di vita e riguarda la stima dei costi monetari che si originano in tutte le fasi della vita di un prodotto o di un servizio:

- prezzo di acquisto e i relativi costi (consegna, installazione, assicurazione, etc.)
- spese di esercizio compresi l'uso di energia, carburante, acqua, ricambi e manutenzione;
- costi fine vita smantellamento e smaltimento;
- costi ambientali esterni (o esternalità).

Riguardo alla valutazione delle esternalità, laddove possibile effettuarla, è necessario che il metodo utilizzato sia basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; sia accessibile a tutte le parti interessate; i dati richiesti possano essere forniti dagli operatori economici (in questo caso è necessario effettuare l'analisi del ciclo di vita del prodotto o LCA). Tra i costi che sarebbe utile anche considerare i costi sociali del ciclo di vita, che vengono indicati senza ulteriori specificazioni.

Al momento l'unico metodo disponibile per il calcolo dei costi esterni ed obbligatorio è quello attinente la direttiva sui veicoli puliti¹⁴.



I costi del ciclo di vita rientrano anche tra i possibili criteri di aggiudicazione premianti, come riportato al comma 6 dell'articolo 95 alla lettera c) il costo di utilizzazione e manutenzione, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi i costi esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.

Il legislatore, in recepimento della direttiva 24/2014¹⁵, introduce così significativi cambiamenti nelle modalità di valutazione dei costi ampliando il computo dei costi dai soli costi d'acquisto ai costi complessivi del bene o del servizio sull'intero ciclo di vita e dando una definizione di tali costi. È possibile valutare nell'offerta i costi del ciclo di vita, sia nel caso di aggiudicazione con il massimo ribasso sia nel caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando così maggiore rilievo alla qualità delle offerte.

È possibile valutare nell'offerta i costi del ciclo di vita, sia nel caso di aggiudicazione con il massimo ribasso sia nel caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando così maggiore rilievo alla qualità delle offerte.

Strumento di LCC



Attualmente la Commissione Europea ha reso disponibile un tool informatico per il calcolo del LCC di prodotti acquistati dalla Pubblica Amministrazione.

La metodologia permette di valutare il LCC per cinque categorie di prodotto per le quali il consumo di energia elettrica comporta i maggiori impatti ambientali:

- Office IT equipment
- Electrical medical equipment
- Vending machines
- Indoor and street lighting
- White goods

Lo strumento permette di computare sia i costi diretti (Direttiva 2014/24/CE § art. 68 1.a) che i costi indiretti o esternalità (Direttiva 2014/24/CE § art. 68 1.b).

Le esternalità ambientali sono computate quantificando le emissioni di gas serra (GWP) legate al consumo di elettricità dei prodotti poi convertite in flussi monetari (monetizzazione) secondo la metodologia inclusa nella Direttiva Veicoli puliti (Direttiva 2009/33/CE).

3.5 Offerte anormalmente basse

In alcuni casi, è possibile ricevere un'offerta che sembra insolitamente bassa in relazione ad altre o al costo previsto della fornitura, del servizio o dell'opera. In una situazione di questo tipo, le amministrazioni aggiudicatrici devono chiedere ai concorrenti in questione di chiarire il motivo del prezzo o del costo anormalmente bassi. Possono spiegare il costo attraverso fattori legittimi quali un metodo di produzione o soluzioni tecniche particolari applicati dal concorrente o condizioni insolitamente favorevoli di cui il concorrente può usufruire. In alcuni casi tuttavia, nel corso delle indagini può emergere con chiarezza che il costo

anormalmente basso è dovuto alla non conformità dell'offerta alle disposizioni legislative nazionali, unionali o internazionali applicabili, ad esempio a causa della provenienza illegale di determinati componenti o materiali. **In questo caso l'amministrazione è obbligato di respingere l'offerta anormalmente bassa**¹⁶.

Indicazioni pratiche

Strumenti

- **Marchi di qualità** (bisogna accettare marchi equivalenti)
- **Sistemi di gestione ambientale (SGA)** (bisogna garantire che non siano stati già valutati in fase di selezione)
- **Relazioni di prova e certificati** (sono ammesse altre prove come ad es. la documentazione tecnica, le schede di sicurezza, i rapporti di laboratorio, etc.)
- **LCC** calcolo dei risparmi che si possono conseguire lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, servizio o opera

Esempi

Punteggio aggiuntivo per la fornitura di tè e caffè proveniente da commercio equo-solidale;

Punteggio aggiuntivo per il possesso della certificazione EMAS nella richiesta di servizi di pulizia ospedaliera o nella realizzazione di opere pubbliche (edifici);

Punteggio aggiuntivo a soluzioni di illuminazione che garantiscono una maggiore durata nella richiesta di un servizio di illuminazione pubblica;

Documentazione da produrre

Punteggio aggiuntivo per la fornitura di tè e caffè proveniente da commercio equo-solidale;

Punteggio aggiuntivo per il possesso della certificazione EMAS nella richiesta di servizi di pulizia ospedaliera o nella realizzazione di opere pubbliche (edifici);

Punteggio aggiuntivo a soluzioni di illuminazione che garantiscono una maggiore durata nella richiesta di un servizio di illuminazione pubblica;

4. Esecuzione del contratto

Per favorire il raggiungimento di obiettivi ambientali non correlati alle specifiche tecniche dei prodotti/servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può definire condizioni di esecuzione contrattuali che includano aspetti ambientali. Gli offerenti, pertanto, sono tenuti a impegnarsi, all'atto della presentazione delle offerte, a soddisfare tali richieste in caso di aggiudicazione dell'appalto. Le clausole ambientali per l'esecuzione dell'appalto dovranno, in ogni caso, rispettare le normative nazionali e comunitarie, essere collegate all'esecuzione dell'appalto e venire espressamente pubblicate nella documentazione di gara.

4.1 Aggiudicazione

Nella documentazione di gara, l'amministrazione deve richiedere al fornitore di impegnarsi a sottoscrivere determinate clausole ambientali e/o sociali.

Le clausole di esecuzione del contratto costituiscono la fase più appropriata in cui inserire aspetti ambientali e sociali correlati alle modalità di gestione dell'impresa o alle condizioni di lavoro/occupazione del personale che effettuerà la prestazione o produrrà il determinato bene in oggetto. Le condizioni esecutive devono essere aggiuntive rispetto all'oggetto del contratto in senso stretto, poiché, altrimenti, esse verrebbero a coincidere con le "specifiche tecniche", legate alle modalità esecutive dello stesso. Deve trattarsi, cioè, di elementi accessori o complementari del contratto, che sono imposti dall'oggetto stesso del medesimo. In concreto, le stazioni appaltanti possono acquistare prodotti e servizi preferibili in ordine agli aspetti ecologici, per esempio richiedendo ai fornitori l'utilizzo di un sistema di gestione ambientale o la certificazione della qualità ecologica dei beni e dei servizi erogati o richiedere ai fornitori il rispetto di criteri etici (es. pari opportunità) o l'adozione di specifici strumenti di responsabilità sociale (es. bilancio sociale, codice etico).

Le clausole devono essere state precedentemente menzionate negli atti di gara, ma non è necessario che le condizioni ricercate esistano al momento della presentazione dell'offerta: la conformità non va quindi richiesta durante la procedura di appalto e non deve essere oggetto di valutazione.

Infine, rispetto alla specifica fase di esecuzione del contratto, è opportuno segnalare che essa assume più rilevanza non tanto in ordine ai criteri ambientali quanto a quelli sociali. Il controllo della catena della fornitura nel rispetto dei diritti umani fondamentali, delle norme sulla sicurezza a tutela dei lavoratori e meccanismi inerenti la responsabilità sociale d'impresa costi-



Le clausole devono essere state precedentemente menzionate negli atti di gara, ma non è necessario che le condizioni ricercate esistano al momento della presentazione dell'offerta: la conformità non va quindi richiesta durante la procedura di appalto e non deve essere oggetto di valutazione.

tuiscono elementi da valorizzare in fase di partecipazione alle procedure pubbliche ma anche e soprattutto in fase di esecuzione del contratto. In tal senso, i marchi sociali e le certificazioni di enti terzi possono costituire nella maggior parte dei casi una maggiore garanzia di comportamento socialmente responsabile, ma un ulteriore supporto può venire da meccanismi di dialogo strutturato da instaurare con l'azienda aggiudicatrice (come indicato nel DM 24 maggio 2012- Guida all'integrazione degli aspetti sociali).

4.2 Controllo e monitoraggio

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero garantire il rispetto dei criteri ambientali e sociali nella fase di "post aggiudicazione". Con idonei strumenti contrattuali, l'amministrazione aggiudicatrice deve assicurarsi che il personale addetto all'esecuzione dell'appalto soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente¹⁷. Risulta fondamentale, in questo senso, un piano formativo aziendale sulla gestione degli aspetti ambientali individuati come significativi (anche potenzialmente), ad esempio, nell'ambito di un sistema di gestione ambientale.

Applicazione di misure ambientali nelle condizioni di esecuzione: i CAM Edilizia

Con riguardo alla realizzazione di opere pubbliche e quindi all'esecuzione di contratti di lavori pubblici, regolamentati dai CAM sull'edilizia - Decreto 24 dicembre 2015 (aggiornato con DM 11 ottobre 2017) "Criteri Ambientali Minimi" per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione - si può configurare un ampio scenario che comprende svariate misure di salvaguardia ambientale, quali il monitoraggio dell'esecuzione della prestazione secondo la qualità ambientale richiesta, le eventuali misure compensative dell'impatto ambientale, che non si riesca a mitigare, e l'assolvimento delle prescrizioni impartite in sede di verifica Via/Vas ai sensi dell'art. 6 della legge n.349 dell'8 luglio 1986, e dell'art. 35, comma 2ter, del Dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., che certamente richiedono una estensione della direzione dell'esecuzione del contratto a taluni specifici aspetti, quali ad esempio:

- la qualità dell'aria,
- i sistemi di protezione acustica,
- le specifiche modalità operative per l'esecuzione della prestazione,
- la manutenzione e gestione degli aspetti di natura ambientale,
- gli eventuali interventi di riqualificazione del territorio,
- l'eventuale istituzione di uno specifico "Comitato di controllo" dell'attuazione delle prescrizioni relative alla fase di realizzazione che supporti l'attività istituzionalmente demandata al direttore dell'esecuzione del contratto di conserva con il Rup.



Indicazioni pratiche

Strumenti

SGA (ISO 14001, EMAS)

(per gli aspetti ambientali)

SA 8000, RSI e ISO 26000

(per gli aspetti sociali)

OHSAS 18001

(per gli aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori)

Esempi

Fornitura di beni

- Chiedere al fornitore che venga recapitato in orari diversi da quelli di punta e in grandi quantità;
- Esigere che il fornitore ritiri l'imballaggio per riciclarlo o riutilizzarlo;
- Esigere l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale

Fornitura di servizi o opere

- applicazione di SGA;
- Uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche:
- uso di dosatori per garantire l'utilizzo di quantità appropriate di prodotti
 - formazione del personale;
 - utilizzo di contenitori o imballaggi riutilizzabili nel trasporto.

Documentazione da produrre

In sede di predisposizione della documentazione di gara, l'amministrazione dovrà specificare gli obblighi richiesti al fornitore in caso di aggiudicazione, fornendo il "contratto-tipo".

All'atto di predisposizione del contratto definitivo, l'amministrazione dovrà verificare il corretto inserimento delle clausole ambientali e sociali richieste, verificando poi, in fase di post aggiudicazione, che gli eventuali impegni presi dal fornitore siano stati effettivamente mantenuti.

Glossario

Analisi del Ciclo di Vita (LCA):

è la metodologia che consente di valutare l'impatto sull'ambiente complessivo di un prodotto prendendo in considerazione tutto il suo ciclo di vita, a partire dalle attività relative all'estrazione e al trattamento delle materie prime, ai processi di fabbricazione, al trasporto, alla distribuzione, all'uso, ai ricicli e riutilizzi e allo smaltimento finale. L'LCA è regolamentata dalle norme ISO della serie 14040. In esse vengono definite le fasi che uno studio di valutazione del ciclo di vita deve prevedere, ovvero: la definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione dell'analisi (ISO 14041), la compilazione di un inventario degli input e degli output di un determinato sistema (ISO 14041), la valutazione del potenziale impatto ambientale correlato a tali input ed output (ISO 14042) e infine l'interpretazione dei risultati (ISO 14043).

Bandi Verdi:

si intendono i bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione e per la realizzazione di lavori pubblici, che contengano opportune specifiche volte a limitare gli impatti ambientali dei beni, servizi e lavori (quali il consumo di materie prime ed energia, le emissioni, la produzione di rifiuti, i rischi per la salute umana) lungo il loro intero ciclo di vita (progettazione e produzione, distribuzione, esercizio, dismissione e smaltimento).

Centrale d'Acquisto (o centrale di committenza):

è un centro di competenza unico che promuove e sostiene l'ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti pubblici, offrendo strumenti e piattaforme per la gestione delle procedure d'acquisto, centralizzando le richieste per le forniture di beni e servizi e ponendosi come interfaccia con i fornitori. Generalmente le centrali d'acquisto operano attraverso strumenti telematici e consentono di fare acquisti risparmiando tempo e risorse.

Certificazione Ambientale:

è uno strumento con il quale si dimostra il proprio impegno verso l'ambiente. Principalmente si tratta di certificazioni che qualificano il Sistema di Gestione Ambientale di una organizzazione, pubblica o privata, e che quindi approfondiscono la qualità dei processi interni ed esterni all'organizzazione, ovviamente dal punto di vista ambientale. Le certificazioni più diffuse in materia di gestione ambientale sono la norma ISO 14001 e la registrazione EMAS. Le certificazioni relative ai prodotti sono conosciute anche come etichette ambientali o ecologiche.

Concorrenza:

Principio di origine comunitaria in relazione al quale si vuole favorire la tutela delle imprese che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del corretto funzionamento del mercato.

Criteri Ambientali Minimi (CAM):

sono i requisiti sviluppati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del processo di attuazione del Piano d'Azione Nazionale per il GPP per le categorie merceologiche individuate come prioritarie dal Piano. Essi riportano delle indicazioni generali volte a indirizzare l'ente a perseguire una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono le "considerazioni ambientali" propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell'appalto). I CAM sono adottati con Decreto Ministeriale e forniscono le indicazioni precise per qualificare l'acquisto pubblico come "acquisto verde".

Criteri di valutazione:

i criteri di valutazione sono le componenti dell'offerta di cui la stazione appaltante tiene conto per la propria valutazione; sono variabili in relazione al tipo di appalto ed alla natura dell'intervento. Ad esempio, il prezzo, il tempo, la qualità, le modalità di consegna, ecc.



i criteri sono suddivisibili in due tipologie: di natura qualitativa e, quindi, soggetti a valutazione discrezionale da parte della commissione di gara, ovvero di natura quantitativa (ad esempio il prezzo o il tempo) e, dunque soggetti a calcolo numerico.

È il marchio europeo di certificazione ambientale per i prodotti e i servizi nato nel 1992 con l'adozione del Regolamento europeo n. 880/92, e aggiornato prima con il Regolamento n. 1980 del 17 luglio 2000 e ad oggi con il Regolamento n. 66 del 25 novembre 2009.

È uno strumento ad adesione volontaria che viene concesso a quei prodotti e servizi che rispettano criteri ecologici e prestazionali stabiliti a livello europeo.

Per i produttori, l'Ecolabel europeo può essere una opportunità per poter dimostrare il loro impegno e la loro attenzione alle problematiche ambientali in un mercato sempre più sensibile a queste tematiche.

L'etichetta ecologica può essere concessa solo ai prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale e per i quali sono stati definiti e approvati i criteri ecologici. I criteri ecologici, elaborati sulla base degli impatti ambientali che i beni/ servizi di interesse hanno lungo il loro ciclo di vita, sono tali da ammettere per l'assegnazione dell'Ecolabel il 10% dei prodotti disponibili sul mercato. Ciò significa che solo alcuni dei prodotti in vendita sono già adatti a ricevere il marchio senza dover subire modifiche. Una volta adottati i criteri ecologici, il fabbricante o l'importatore che desidera richiedere l'Ecolabel deve contattare l'Organismo Competente nazionale e fornire le prove che i prodotti rispettano i criteri ecologici e prestazionali. Tali prodotti possono in seguito esporre l'Ecolabel ed essere venduti e riconosciuti nei paesi dell'Unione Europea.

È uno strumento volontario proposto dalla Commissione Europea e al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni su una corretta gestione ambientale.

Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221. EMAS III. La registrazione EMAS è garanzia di rispetto della normativa ambientale, presenza di obiettivi di protezione e miglioramento ambientale ben definiti, conoscenza degli impatti ambientali delle attività dell'organizzazione, presenza di personale formato sugli aspetti ambientali significativi dell'attività dell'organizzazione.

Nell'ambito delle procedure di acquisto pubbliche EMAS può essere richiesto, in fase di selezione dei candidati, come mezzo di prova della capacità di eseguire un servizio o un'opera adottando specifiche misure di gestione ambientale. Devono essere accettate anche prove equivalenti.

Nascono dall'esigenza di fornire ai consumatori informazioni chiare e trasparenti sulle prestazioni ambientali di un prodotto o di un servizio.

Le etichette ambientali svolgono quindi un ruolo fondamentale nell'orientare la domanda verso beni e servizi a impatto ambientale ridotto, fornendo allo stesso tempo un'opportunità di riconoscimento per quelle aziende che hanno sistemi di produzione migliori. Esistono tre tipologie di etichette volontarie:

etichette di tipo I, basate sulla norma ISO 14024, dimostrano che il prodotto ha un impatto ambientale ridotto poiché rispetta una serie di criteri ecologici e di prestazione condivisi e messi a punto secondo la logica della valutazione del ciclo di vita. Tra le etichette di tipo I rientra l'Ecolabel, il marchio ecologico della Commissione Europea;

etichette di tipo II, basate sulla norma ISO 14021, sono le cosiddette "autodichiarazioni", ovvero strumenti d'informazione che contengono dati forniti dal produttore, importatore o distributore del prodotto;

Criteri di valutazione quantitativi e qualitativi:

ECOLABEL Europeo:

EMAS

(EcoManagement and Audit Scheme):

Etichette Ambientali o Ecologiche:

etichette di tipo III, basate sulla norma ISO 14025, le dichiarazioni ambientali di prodotto (vedi DAP), forniscono informazioni di tipo quantitativo sulle performance ambientali del prodotto, calcolate sulla base dell'analisi del ciclo di vita.

Gli acquirenti pubblici possono fare riferimento ai criteri ambientali stabiliti nell'ambito dei sistemi delle etichette ambientali per definire le specifiche tecniche che un prodotto/servizio deve rispettare o per stabilire delle soglie di premialità nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le etichette ambientali valgono come mezzo di prova del possesso dei requisiti richiesti ma devono essere accettati anche altri mezzi di prova equivalenti.

Indagine di mercato:

Modalità di scelta in capo alla stazione appaltante dei soggetti che parteciperanno alla procedura di gara. L'indagine è svolta previo avviso pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni.

L'avviso deve indicare i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare ed in analogia a quanto riportato nel caso di istituzione di un elenco.

Green Public Procurement (GPP):

O acquisti pubblici verdi, significa scegliere un prodotto o servizio tenendo conto degli impatti ambientali che questo può avere nel corso del suo ciclo di vita, ovvero durante tutte le fasi del processo produttivo, dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento dei rifiuti. La Commissione Europea definisce il Green Public Procurement come "l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita".

LCC (Life Cycle Costing):

Riguarda la stima dei costi che vengono sostenuti in tutte le fasi del ciclo di vita di un bene, servizio o opera. Sia che l'analisi venga adottata da un produttore che da un acquirente/consumatore, l'obiettivo è quello di minimizzare la somma dei costi associati a ogni fase del ciclo di vita. Secondo l'approccio convenzionale, vengono stimati i costi associati a quattro categorie di spesa: spese per investimento, operatività, manutenzione e fine vita. Dal punto di vista dell'acquirente di un bene, di un servizio o di un'opera, l'LCC mira a includere nella decisione d'acquisto, oltre al prezzo, anche i costi che dovranno essere sostenuti nelle fasi di vita successive, quindi:

- costo di acquisto e costi connessi (consegna, installazione, messa in funzione ecc.);
- costi di funzionamento (energia, ricambi, manutenzione ecc.);
- costi connessi alla fine del ciclo di vita (dismissione, recupero, smaltimento).

Nonché i costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

In molti casi i beni, i servizi e le opere a impatto ambientale ridotto comportano dei risparmi nelle fasi di uso e fine vita, pertanto l'adozione dell'LCC consente di stimare gli eventuali benefici economici oltre che ambientali apportati da una scelta d'acquisto verde rispetto a una non verde.

Non discriminazione:

Divieto di operare tra i concorrenti discriminazioni di razza, sesso, nazionalità, religione, handicaps, età, territorialità, titoli, e/o certificati vigenti nei paesi U.E. diversi da quelli italiani. (Divieto di qualunque preferenza o riserva di incarichi a professionisti locali).



Criterio di aggiudicazione dei contratti pubblici fondato su una complessa integrazione tra il dato economico e quello tecnico e qualitativo.

L'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi che "offre sul mercato", la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi.

Adozione nelle procedure di aggiudicazione di criteri selettivi predeterminati rispetto al bando (da applicare concretamente nell'espletamento della selezione).

Criterio di aggiudicazione che favorisce il concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più basso (espresso o come valore assoluto oppure con la più alta percentuale di ribasso).

I modelli di consumo e produzione sostenibili costituiscono la base di un processo di sviluppo sociale ed economico capace di dissociare la crescita economica dal degrado ambientale (cosiddetto decoupling), rispettando quindi i limiti imposti dalla capacità di carico degli ecosistemi. La Commissione Europea ha adottato un Piano d'Azione per il Consumo e la Produzione Sostenibile e l'Industria Sostenibile (Com(2008) 397) centrato sul miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti e dei processi, attraverso la creazione di un circolo virtuoso in cui imprese e consumatori siano incoraggiati allo stesso tempo a perseguire tali obiettivi nelle loro strategie produttive e nelle loro scelte e comportamenti di acquisto e consumo.

Obbligo di fissare dei requisiti di qualificazione (o di valutazione delle offerte) proporzionali all'affidamento dell'incarico.

I requisiti che i concorrenti devono possedere ai fini della partecipazione alle gare si distinguono in requisiti di ordine generale (riguardano la moralità e la professionalità dei concorrenti) e di ordine speciale (attengono al grado di esperienza e la capacità professionale nonché la capacità economico-finanziaria del concorrente).

Sono i requisiti che devono essere soddisfatti da un bene, un servizio o un'opera per essere giudicato idoneo alla normativa vigente in merito ad aspetti specifici oppure a determinate esigenze stabilite da una stazione appaltante nell'ambito di una procedura di acquisto. L'individuazione di requisiti prestazionali in sostituzione di caratteristiche tecniche predefinite consente alla stazione appaltante, in alcuni casi, di lasciare maggiore spazio all'innovazione degli offerenti e alla ricerca delle soluzioni tecnologiche più efficaci.

Comprende la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per la conduzione aziendale della variabile ambiente e l'incremento dell'efficienza ambientale di un'azienda. La documentazione che descrive complessivamente il sistema di gestione ambientale e i mezzi per raggiungere gli obiettivi stabiliti è costituita dalla politica ambientale, dal Manuale di gestione ambientale e dal piano di gestione ambientale.

Le specifiche tecniche inserite nei documenti di gara che definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture possono riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Tali specifiche possono essere previste in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto Tali specifiche possono essere previste:

Offerta economicamente più vantaggiosa:

Operatore economico:

Parità di trattamento:

Prezzo più basso:

Produzione e Consumo Sostenibile:

Proporzionalità:

Requisiti di partecipazione:

Requisiti Prestazionali:

Sistema di Gestione Ambientale:

Specifiche Tecniche:

- in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
- mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione.

Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che hanno l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.

Stazione appaltante: amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto che affida appalti pubblici di lavori, servizi e forniture oppure anche concessioni di lavori o servizi.

Qualificazione delle stazioni appaltanti: V. art. 38 Codice 50/2016 e ss.mm.ii.

Sviluppo Sostenibile: secondo la definizione condivisa a livello globale lo sviluppo è sostenibile se «soddisfa i bisogni dell'attuale generazione, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.» ("Il futuro di tutti noi", Rapporto Brundtland, WCED, 1987). Una definizione ancora più puntuale considera sostenibile lo sviluppo che assicura «il soddisfacimento della qualità della vita, mantenendosi entro i limiti della capacità di carico degli ecosistemi che la sostengono.» (IUCN, 1991).

In sostanza, con il termine sviluppo sostenibile si vuole indicare un approccio allo sviluppo che tenga conto, da un lato della necessità di migliorare la qualità della vita di tutti gli esseri umani garantendo l'accesso a risorse e servizi primari in maniera equa sia a livello geografico (nord-sud) che a livello intergenerazionale (presente-futuro), dall'altro dei limiti che la natura impone alla nostra crescita economica e ai nostri processi di produzione e consumo, laddove questi continuino a essere basati su un utilizzo eccessivo delle risorse naturali e sull'immissione nell'ambiente di sostanze e materiali in quantità tali da alterarne lo stato fisico. Agire in favore dello sviluppo sostenibile significa riconoscere i legami che esistono tra la qualità della vita, l'accesso alle risorse naturali, la qualità ambientale e la capacità del Pianeta di sostenere i nostri processi socio-economici al fine di tenerne conto nell'ambito dei processi decisionali sia individuali che delle organizzazioni pubbliche e private.

Trasparenza: adozione di adeguate forme di pubblicità per il conferimento dell'incarico.

Verifiche: le verifiche della conformità di un bene/servizio ai criteri ambientali richiesti nell'ambito di una procedura di acquisto pubblica devono essere stabilite in fase di progettazione e redazione della documentazione di gara ed essere chiaramente riportate all'interno di quest'ultima.

Rientrano tra i metodi di verifica le certificazioni di prodotto, la presenza di sistemi di gestione ambientale certificati, la documentazione tecnica del fabbricante, le prove di laboratori accreditati. L'acquirente deve stabilire quali siano i mezzi di prova più appropriati caso per caso ma non può restringere il campo alle certificazioni, ove si tratti di strumenti volontari, come nel caso delle e di tipo I, di ISO14001 o di EMAS.



Note

¹ Per consultare i Criteri Ambientali Minimi in vigore vai alla sezione dedicata nel Portale ER-http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/normativa/green-public-procurement/CAM_Ambiente_o_nel_sito_del_Ministero_dell'Ambiente <http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>.

² Accogliendo l'indicazione contenuta nella Comunicazione della Commissione europea "Politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale" (COM(2003) 302), e in ottemperanza del comma 1126, articolo 1, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato, attraverso un ampio processo di consultazione con enti locali e parti interessate e con la collaborazione degli altri Ministeri Competenti (Economia e Finanze e Sviluppo Economico) e degli enti e strutture tecniche di supporto (CONISP, ENEA, ISPRA, ARPA), il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (di seguito PAN GPP). Il PANGPP è stato adottato con Decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 e successivamente aggiornato con Decreto del 10 aprile 2013 ed è in corso di ulteriori revisioni

³ La consultazione preliminare del mercato è stata introdotta dal nuovo codice con l'articolo 66 e consente alle amministrazioni aggiudicatrici di acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. Allo scopo l'amministrazione aggiudicatrice adotta delle misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata (art.67).

⁴ L'articolo 68 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii riprende l'art. 42 della Direttiva 2014/24/UE e introduce la novità rispetto al previgente codice (art. 68 Dlgs. 163/2006) che le specifiche tecniche possono riguardare tutti gli aspetti legati al ciclo di vita dell'appalto anche per altre fasi che non si ripercuotono direttamente sul suo contenuto sostanziale.

⁵ L'art.69 al comma 1 recita che le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste.

⁶ Questo principio è richiamato all'art.82 che chiede alle amministrazioni aggiudicatrici di esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Laddove per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore

⁷ L'Allegato XVII del codice elenca tra i mezzi di prova per dimostrare le capacità tecniche dell'offerente (di cui all'art.83) alla lettera d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto.

⁸ L'art. 105 disciplina le condizioni che devono sussistere in caso di sub-appalto.

⁹ L' art. 80, co. 5, lett. a Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. introduce una novità rispetto all'art. 38 del Dlgs. 163/2006 riguardante la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alle norme in materia ambientale. Lo stesso principio vale in fase di esecuzione dell'appalto, l'art. 30 al comma 3 chiede agli operatori economici di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

¹⁰ Comma 10 bis all'art.95 Dlgs 50/2016 introdotto dal correttivo D.lgs 56/2017.

¹¹ Le Direttive 2014 impongono che tutti gli appalti devono essere aggiudicati con l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), il nostro Legislatore ha recepito tale disposizione normando i casi specifici in cui è obbligatorio utilizzare l'OEPV e i casi in cui è ancora possibile utilizzare il massimo ribasso (art.95 Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii).

¹² Per approfondimento si vedano le Linee Guida Anac che chiariscono l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa www.anticorruzione.it/portal/public/classic/

¹³ In attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, il Legislatore ha affidato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o "Autorità") il compito di procedere alla regolamentazione e all'attribuzione alle imprese virtuose di un c.d. rating legalità (anche "rating di legalità"). Il rating si sostanzia in un range di punteggio che va da una a tre "stellette" attribuito dall'AGCM sulla base di dichiarazioni rilasciate dall'impresa che verranno verificate tramite "controlli incrociati" con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

¹⁴ Direttiva 2009/33/CE recepita dal D Lgs. 24/2011.

¹⁵ Direttiva 2014/24/CE, § art. 67
Direttiva 2014/24/CE, § art. 68

¹⁶ L'art.97 conferma il principio generale che l'organo di gara può escludere dalla gara un'offerta anormalmente bassa dovendo prima consentire di chiarire l'anomalia da parte dell'impresa. L'anomalia potrebbe essere dovuta - violazione degli obblighi art. 30 normativi e fiscali e 105 subappalto; incongruità degli oneri di sicurezza nell'offerta economica; costo del personale inferiore ai mini salariali.

¹⁷ Nei considerando nelle direttive su appalti e concessioni si legge, in merito alla scelta fondata sulla qualità dei partecipanti alle gare che... qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. Tale principio è stato recepito nel Codice del 2016, all'art. 100 "Requisiti per l'esecuzione dell'appalto", ai sensi della quale le stazioni appaltanti "possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri". Tali condizioni "possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali", purché siano precisate nel bando di gara o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri e nel rispetto della compatibilità con i noti principi del diritto comunitario.

